COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 28
del **Consiglio Comunale**

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI CUI ALL'ART. 1 – COMMA 668 DELLA L. 27.12.2013 N° 147 E AL D.P.R. N° 158/1999 (APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

L'anno duemilaventuno addì **ventisei** mese di **Novembre** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

VALORZ GIANLUCA	**SINDACO**	**Presente**
ANDREIS FABIO	**CONSIGLIERE**	**Presente**
ANGELI LILIANA	**CONSIGLIERE**	**Presente**
ANGELI SERGIO	**CONSIGLIERE**	**Presente**
BERRERA GIANPIETRO	**CONSIGLIERE**	**Presente in videoconferenza**
CESCHI MICHELE	**CONSIGLIERE**	**Presente**
CIRINA CLAUDIA	**CONSIGLIERE**	**Assente giustificata**
MENAPACE ANTONIO	**CONSIGLIERE**	**Presente**
MORATTI FRANCESCO	**CONSIGLIERE**	**Presente in videoconferenza**
PANGRAZZI NICOLA	**CONSIGLIERE**	**Assente giustificato**
SARTORI SILVIA	**CONSIGLIERE**	**Presente**
SILVESTRI MARTA	**CONSIGLIERE**	**Presente**

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz dott. Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Angeli Liliana e Menapace Antonio.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI CUI ALL'ART. 1 – COMMA 668 DELLA L. 27.12.2013 N° 147 E AL D.P.R. N° 158/1999 (APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 49 del D.Lgs. 2/1997, come attuato dal D.P.R. 158/1999, ha stabilito per tutti i Comuni l'abrogazione della Tassa rifiuti solidi urbani disciplinata dagli artt. 58 e seguenti del D.Lgs 507/1993 e la sua sostituzione con una tariffa (di seguito denominata T.I.A.), da applicare secondo le modalità stabilite dal medesimo D.P.R. 158/1999 e tale tariffa è in vigore nel Comune di Croviana dal 1° gennaio 2007;

Ricordato che a livello locale il predetto D.P.R. n° 158/1998 è stato esplicitamente richiamato nella deliberazione della Giunta Provinciale n° 2972/2005, successivamente modificata con deliberazioni della Giunta Provinciale n° 2267/2007, n° 3302/2008 n° 1708/2009, n° 2540/2009, n° 2686/2010, n° 2889/2011, n° 2598/2012, n° 2805/2013 e n° 2249/2014, istitutiva del modello tariffario provinciale, fermo restando che i medesimi provvedimenti hanno previsto l'applicazione sull'intero territorio provinciale della tariffa rifiuti in luogo della tassa;

Evidenziato che l'art. 8 della L.P. 5/1998 ha sancito che anche a livello locale la competenza ad applicare la tariffa spetta all'Ente gestore. Infatti l'art. 14 – comma 1 – della L.P. 23/2007 ha modificato l'art. 8 della L.P. n° 5/1998 e ss.mm. e la nuova disposizione prevede che il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti, titolare dell'entrata, ha competenza esclusiva in ordine all'applicazione, gestione, riscossione ed imputazione contabile al proprio bilancio della tariffa;

Dato atto che ai sensi dell'art. 14 del D.L. n° 201/2011, a partire dal 1° gennaio 2013 i Comuni dotati di sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo R.E.S.;

Considerato che, come previsto dall'art. 1 – comma 667 – (attuato dal D.M. 20.04.2017) e comma 668 della Legge n° 147 dd. 27.12.2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale nella quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono applicare una tariffa avente natura corrispettiva applicata e riscossa dall'Ente Gestore;

Atteso che l'Ente Gestore del Servizio Rifiuti per la Valle di Sole è la Comunità della Valle di Sole e conseguentemente, per effetto delle norme sopra citate, è titolato ad applicare la tariffa relativa al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;

Dato atto come alla base del rapporto esiste una convenzione, approvata con deliberazione consiliare n. 4 dd 10.04.2019, atto che seppur recente ed in scadenza per quanto riguarda la sua efficacia, non risulta coerente da punto di vista normativo con le disposizioni susseguitesi, tanto da dover essere sostituito da nuovo disciplinare.

Vista la nota di data 16.11.2021 protocollo n. 3193, a mezzo della quale la Comunità della Valle di Sole inviava nuovo schema di convenzione per il servizio di applicazione della tariffa rifiuti richiedendone la sua approvazione.

Considerato che la gestione della tariffa presenta fasi tecnico – amministrative che possono essere gestite direttamente dal Comune ed altre necessariamente dalla Comunità della Valle di Sole, ciò con l'obiettivo di conseguire i migliori livelli di servizio per gli utenti, appare necessario riconfermare, in parte su nuove basi, apposito regime convenzionato volto a disciplinare i compiti dei diversi attori.

Rilevato che la Convenzione in essere tra questo Comune la Comunità della Valle di Sole relativa all'applicazione della tariffa di cui al D.P.R. 15/99 è in scadenza (31.12.2021) e ritenuto pertanto opportuno procedere al rinnovo della stessa;

Visto l'allegato schema di Convenzione composto di una premessa e numero otto articoli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ritenutolo pienamente rispondente alle finalità perseguite e quindi tale da essere approvato;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 20 di data 07.07.2016, dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, nonché il parere dalla stessa reso sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 16 marzo 2021 n. 03, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare di data 23 novembre 2006 n. 19 e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 28 agosto 2014 n. 22 e 14 marzo 2016 n. 6.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n° 10.=, contrari n° 0.=, e astenuti n° 0.=, su n° 10.= Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

d e l i b e r a

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'allegato schema di Convenzione per il servizio di applicazione della tariffa di cui all'art. 1 – comma 668 della Legge 27.12.2013 n° 147 ed al D.P.R. n° 158/1999 nel testo che, composto di una premessa e di numero otto

articoli, viene dimesso in atti ed accluso alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di autorizzare il Sindaco pro tempore e per conto del Comune di Croviana alla firma della Convenzione di cui al precedente punto 1) che avrà una durata di anni cinque a partire dal 01.01.2022.

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento, divenuto esecutivo, alla Comunità della Valle di Sole per gli adempimenti di competenza dando atto che per effetto della sottoscrizione della presente convenzione risulta superato il precedente rapporto convenzionale.

4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
   - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;
   - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni.

   Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e ss.mm.

5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva dopo il 10° giorno dall'inizio della pubblicazione, come stabilito dall'art. 183 – 3° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm. e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 recante "Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale".

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI CUI ALL'ART. 1 – COMMA 668 DELLA L. 27.12.2013 N° 147 E AL D.P.R. N° 158/1999 (APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Data, 26.11.2021

ILRESPONSABILE
F.to - dott. Giorgio Osele -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del 26.11.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario comunale
F.to Valorz dott. Gianluca	F.to Osele dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 01/12/2021 al giorno 11/12/2021.

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Deliberazione divenuta esecutiva il 12/12/2021 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 26/11/2021

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Croviana, 01/12/2021

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio